



COMUNE DI CALTABELLOTTA
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

AVVISO PUBBLICO

IL SINDACO

Preso atto delle evoluzioni e della diffusione del Covid-19 (Coronavirus), rimanendo in stretto contatto con gli organi competenti, invitando tutti i cittadini a mantenere senso di responsabilità e razionalità non cadendo in allarmismi, preoccupazioni e comportamenti eccessivi, in via precauzionale;

Vista l'Ordinanza contingibile e urgente nn. 5 del 13.03.2020 del Presidente della Regione Sicilia ad oggetto "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019"

RENDE NOTO

Che con la predetta Ordinanza, che ha validità fino a nuovo provvedimento, sono state **ORDINATE**, tra le varie misure, le seguenti che sinteticamente si riportano:

Articolo 1

(Recepimento del D.P.C.M. dell'11 marzo 2020)

- ✓ Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 **sono adottate sull'intero territorio regionale** le misure previste con il **Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 marzo 2020**;

Articolo 4

(Misure da applicare ai servizi di trasporto sull'intero territorio regionale)

- ✓ Gli esercenti **servizi di trasporto pubblico locale di linee extraurbane su gomma assicurano i servizi di trasporto unicamente nelle fasce orarie 5.30/9.00 - 13.30/16.00** con una coppia di corse e con mezzi quantitativamente adeguati a soddisfare le esigenze di mobilità di tutta l'utenza ed a garantire la distanza di sicurezza interpersonale dei passeggeri di almeno un metro. E' obbligo delle imprese garantire con le stesse modalità una terza fascia oraria 17.00/19.00 in relazione alle esigenze della utenza lavorativa.

Gli esercenti servizi di trasporto pubblico locale urbano garantiscono i servizi essenziali limitatamente alla fascia oraria 6.00/21.00.

Articolo 5

(Ingresso di persone fisiche nel territorio regionale)

- ✓ **Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 dell'Ordinanza contingibile e urgente n°3 dell'8 marzo 2020 e dall'articolo 2 dell'Ordinanza contingibile e urgente n°3 dell'8 marzo 2020, a decorrere dalla data di adozione della presente ordinanza i soggetti residenti o domiciliati nell'intero territorio regionale che vi facciano rientro da altre regioni o dall'estero devono comunicare tale circostanza al Comune, al Dipartimento di prevenzione**

dell'azienda sanitaria competente per territorio, nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta con obbligo di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni dall'arrivo con divieto di contatti sociali, di spostamento e di viaggi; di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza e di registrarsi presso il sito web www.siciliacoronavirus.it.

Nel caso in cui l'appartamento non goda di stanza isolata con bagno annesso ad esclusivo utilizzo, i familiari conviventi debbono sottostare, con le medesime modalità, all'obbligo di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario.

I soggetti che fanno ingresso nel territorio regionale per comprovate esigenze lavorative, purché rientranti tra quelle espressamente consentite dal DPCM dell'11 marzo 2020, devono adottare tutte le misure previste per il contenimento del contagio da COVID-19 dalla normativa nazionale e regionale. 3. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera h), del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, non si applica, come previsto dall'art.7 del decreto-legge 9 marzo 2020, n.14, agli operatori sanitari e a quelli dei servizi pubblici essenziali che vengono sottoposti a sorveglianza. I medesimi operatori sospendono l'attività nel caso di sintomatologia respiratoria o esito positivo per COVID19.

A tal fine si riportano di seguito i **CONTATTI** per il **COMUNE DI CALTABELLOTTA** cui i soggetti interessati devo far pervenire la predetta **COMUNICAZIONE**:

POLIZIA MUNICIPALE: tel. 0925-952259 cell. 3203464763

Mail: comunecaltabellotta@tiscali.it

Articolo 6

(Ulteriori norme per le attività commerciali da osservare nel territorio regionale)

- ✓ Per garantire prioritariamente la distribuzione della filiera sanitaria e di quella agro-alimentare le imprese della grande distribuzione predispongono nelle aree di stoccaggio servizi igienici, anche amovibili, per assistere gli autotrasportatori. L'ingresso ai mercati ittici e ortofrutticoli è limitato ai soli operatori commerciali dei rispettivi settori. I Sindaci, verificate le condizioni di accessibilità e la possibilità di osservanza di tutte le misure precauzionali vigenti in materia di condizioni igienico-sanitarie, dispongono in ordine alla prosecuzione delle attività alimentari esercitate all'aperto con particolare riferimento ai mercati rionali.

Articolo 7

(Misure atte a prevenire fenomeni di allarme sociale)

- ✓ Per contrastare fenomeni di possibile allarme sociale determinati dall'acquisto di ingiustificate quantità di prodotti alimentari, sanitari e farmaceutici, i responsabili dei relativi esercizi commerciali sono tenuti a vigilare su episodi di accaparramento dei suddetti prodotti.

Si rammenta che la mancata osservanza degli obblighi di cui alle predette Ordinanze comporterà le conseguenze sanzionatorie previste dall'art.650 del Codice penale, se il fatto non costituisce reato più grave.

Caltabellotta, 16 marzo 2020



Il Sindaco
Calogero Cattano